

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 923}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAZORA

Presentata il 28 novembre 1983

Trattamento economico di base per il calcolo della riliquidazione della pensione per gli ufficiali delle forze armate che cessano dall'ausiliaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ufficiali delle forze armate in posizione ausiliaria sono, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 113, costantemente a disposizione del Governo, non possono assumere impieghi presso particolari imprese, hanno l'obbligo di informare le autorità militari dei loro spostamenti, mantengono in pratica molte delle incombenze e responsabilità che avevano al momento in cui hanno lasciato il servizio permanente effettivo.

Per tale motivo, la stessa legge sullo stato giuridico degli ufficiali accanto alla definizione degli obblighi ha previsto, oltre alla corresponsione di una indennità, alcuni benefici pensionistici, quali la riliquidazione della pensione previo versamento del contributo in conto entrate Tesoro del 7 per cento, la validità a tutti gli effetti del servizio di ausiliaria

La stessa legge, emanata nel 1954 quando l'indennità di ausiliaria era considerevolmente alta (tale importo è rimasto im-

mutato nell'arco dei 33 anni) ha stabilito che la riliquidazione della pensione spettante all'ufficiale debba essere fatta sulla base del trattamento concesso all'atto della cessione dal servizio permanente

Cio se poteva essere equo nel 1954 cioè in un'epoca di relativa stabilità monetaria, ha poco senso oggi e non è certamente comprensivo dei disagi e degli obblighi imposti all'ufficiale così poco remunerati dalla pochezza della indennità mensile

Cio è ancor più iniquo se si tiene conto dell'obbligo per l'ufficiale in ausiliaria di corrispondere al Tesoro la ritenuta previdenziale nella medesima percentuale dei colleghi in servizio effettivo. Sarebbe pertanto più giusto se la riliquidazione venisse operata sulla base delle competenze spettanti all'ufficiale in caso di richiamo

È questo il senso della proposta di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento

La proposta di legge, che consta di un articolo unico, fissa al 1° gennaio 1985 la decorrenza della nuova procedura.

Tale data è stata indicata per due ordini di motivi:

per non porre a carico del bilancio dello Stato 1984 un onere aggiuntivo non previsto ed in contrasto con la politica di

rigore la cui necessità è stata più volte ribadita dal Governo;

perché, per le riliquidazioni antecedenti tale data, dovrebbe poter operare la perequazione delle pensioni pubbliche annunciata nel programma di Governo e prevista da alcune iniziative di legge già avanzate da numerosi colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la riliquidazione della pensione per gli ufficiali in ausiliaria provenienti dal servizio permanente effettivo prevista dall'articolo 69, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, viene operata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili che sarebbero spettati all'ufficiale nel caso di richiamo in servizio in atto alla data del collocamento nella riserva.